

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

31.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
BIANCO GERARDO ed altri: Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge (Approvata dalla V Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (3146-B) . . . . .	451
PRESIDENTE . . . . .	451, 452, 453, 454
BASSANINI . . . . .	452, 454, 455
CALDERISI . . . . .	455
FERRARI GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i> . . . . .	453, 454
SINESIO, <i>Relatore</i> . . . . .	452, 453, 454
VALENSISE . . . . .	454
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	455

La seduta comincia alle 10.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione della proposta di legge Bianco Gerardo ed altri: Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge (Approvata dalla V Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (3146-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Bianco Gerardo, Napolitano, Labriola,

Reggiani, Battaglia e Minervini, già approvata dalla V Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato: « Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge » (già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 10 marzo 1982 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1982.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE SINESIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nei mesi scorsi il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 721 del 1981 che ha permesso all'ENI di acquisire gli impianti che appartenevano al gruppo SIR e di inserirli nella sua struttura produttiva.

Il provvedimento era stato esaminato dalla nostra Commissione ma, nel corso dell'esame, emersero perplessità relative alla costituzionalità ed all'indeterminatezza della norma (articolo 4) in base alla quale venivano estinti i giudizi pendenti e privati di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

In quel momento, tuttavia, vista l'urgenza di concludere positivamente l'iter della legge al fine di evitare procedure fallimentari che avrebbero provocato gravissime ripercussioni di ordine occupazionale, si ritenne più opportuno, nel corso del dibattito in Assemblea, di approvare il testo in esame e, contestualmente, di presentare, con una proposta di legge di iniziativa parlamentare, un testo che consentisse di interpretare chiaramente la norma che aveva sollevato quei dubbi.

Il provvedimento che sottopongo alla vostra attenzione, che era già stato approvato rapidamente dalla Camera, rap-

presenta il risultato di questa riflessione e torna all'esame di questa Commissione in seconda lettura per alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

L'attuale testo risolve i dubbi interpretativi sollevati dall'articolo 4 della legge sulla SIR (legge 5 febbraio 1982, numero 25, di conversione del decreto-legge n. 721 prima citato) nella parte (comma quarto) in cui si definiscono estinti di ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

Nei confronti di queste due espressioni, la proposta di legge al nostro esame, così come modificata dal Senato, mira a chiarire che non tutti i giudizi pendenti che riguardano il gruppo SIR sono da considerare estinti d'ufficio ai sensi della legge n. 25, ma soltanto quelli che potrebbero dar luogo ad atti esecutivi, anche concorsuali, sul suo patrimonio.

Un analogo chiarimento è offerto per i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato: il secondo comma chiarisce infatti che l'espressione dell'articolo 4 della legge n. 25: « i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » va intesa come un riferimento ai provvedimenti giudiziari relativi ai giudizi che possono dare luogo ad atti esecutivi.

Sull'opportunità di questi chiarimenti ritengo non ci sia nulla da aggiungere, se non per puntualizzare che questo testo, nella sostanza, non presenta carattere innovativo nei confronti della disciplina cui si riferisce.

Consapevole quindi del carattere esplicativo del testo sottoposto alla nostra attenzione vi invito, onorevoli colleghi, ad approvare sollecitamente questo provvedimento nel testo che si perviene dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FRANCO BASSANINI. Desidero soltanto chiedere un chiarimento al relatore: se

la modifica apportata dal Senato al primo comma dell'articolo 1 può apparire forse superflua ma comunque nello spirito della originaria proposta di legge, la modifica apportata al secondo comma mi pare comporti una modificazione sostanziale, nel senso che mentre il testo da noi approvato prevedeva la sospensione delle azioni esecutive conseguenti ai provvedimenti non ancora passati in giudicato fino al 31 dicembre 1983, il testo approvato dal Senato stabilisce che quei provvedimenti sono dichiarati ad ogni effetto privi di efficacia. Se le cose stanno così, si tratta di una modifica che va esaminata con la massima attenzione.

GIORGIO FERRARI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Al Senato vi è stata, su questo punto, una lunga discussione e tutti si sono dimostrati d'accordo sulla finalità da raggiungere. Ci si è posti anche l'obiezione ora sollevata dall'onorevole Bassanini, ma si è ritenuto che la modifica non comportasse diversità sostanziali, in quanto tutta la procedura fa comunque riferimento al disposto del quarto comma, che già pone un limite temporale preciso. Il Senato ha quindi ritenuto opportuno modificare il secondo comma per una questione di coordinamento, essendo una data già precisa contenuta nel secondo comma.

GIUSEPPE SINESIO, *Relatore*. Sono d'accordo con il sottosegretario e penso non sia il caso di toccare ulteriormente il testo.

PRESIDENTE. Per la verità, anche a me sembra che tra la dizione approvata da questa Commissione e quella introdotta dal Senato vi sia una differenza sostanziale, tanto che probabilmente potrebbe essere a questo punto necessario ricominciare da capo tutti i procedimenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione « sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto » è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione « I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » è da intendersi nel senso che non si fa luogo alla esecuzione, sul patrimonio del gruppo SIR, fino alla data del 31 dicembre 1983, dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione " sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto " è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione « I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente ».

FRANCO BASSANINI. Dichiaro di astenermi sull'articolo 1, non avendo avuto una risposta soddisfacente in ordine alle ragioni che giustificano questa modifica consistente.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, la disposizione di interpretazione autentica quasi non si giustifica più, perché l'effetto di tale interpretazione è esaurito, a mio avviso, dal primo comma dello stesso articolo. Ritengo che il primo comma dell'articolo 1 consente di limitare gli effetti alle dichiarazioni di estinzione dei giudizi pendenti ai soli giudizi relativi ad azioni esecutive. Proporrei, pertanto, di sopprimere il secondo comma del testo approvato dal Senato o di ripristinare il secondo comma dell'articolo 1 approvato da questa Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini ha presentato un emendamento inteso a ripristinare il testo del secondo comma dell'articolo 1, a suo tempo approvato dalla Commissione.

GIUSEPPE SINESIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIORGIO FERRARI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Bassanini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Non ho preso la parola in sede di discussione generale, perché avrei dovuto ripetere le os-

servazioni formulate nella seduta del 17 febbraio, quando esaminammo il provvedimento. Devo dire che, dopo le modifiche introdotte dal Senato, la situazione è peggiorata. Infatti, quando questa proposta di legge venne approvata dalla nostra Commissione si ebbe un *vulnus* perché si estessero d'ufficio i giudizi pendenti ai giudizi relativi ad azioni esecutive. A mio avviso, questa non è un'interpretazione autentica che reca una limitazione ai soli giudizi esecutivi, ma è una legge sostitutiva, e come tale sarà « bocciata » dalla Cassazione e inviata alla Corte costituzionale.

Il Senato ha ulteriormente aggravato la situazione, perché ha assimilato i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato ai provvedimenti giudiziali relativi ai giudizi esecutivi. Inoltre, la espressione « privi di effetto » non appartiene alla terminologia giuridica; ed è del resto notorio che nei giudizi esecutivi si attua la volontà del giudice. Sotto il profilo tecnico-giuridico quindi bisognerebbe usare la parola « inefficaci », anziché l'espressione « privi di effetto ». Chi si è munito di un titolo esecutivo, vede la sospensione di questo suo titolo, perché il giudizio non si è concretizzato in una sentenza passata in giudicato. È una disposizione che non servirà a sanare la situazione; queste norme « pasticciate » al nostro esame determineranno un contenzioso che non finirà mai; e sul terreno dei principî variamo una legge che è scandalosa in termini di costituzionalità.

Desidero esprimere ampie perplessità inoltre sulla decisione di non sottoporre il provvedimento al parere della Commissione affari costituzionali. Per questi motivi, annuncio che voterò contro, anche perché carattere costitutivo della legge dovrebbe essere la sua generalità: quando si fanno leggi con fotografia, è inevitabile poi che si determinino condizioni di estrema confusione.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, a questo punto non posso prendere in esame la sua richiesta di sottoporre il testo

al parere della Commissione affari costituzionali.

Do lettura del parere della Commissione giustizia: « Per quanto di competenza, *nulla osta* all'ulteriore *iter* del provvedimento, pur rilevando la non felice formulazione dell'articolo 1 e richiamando altresì il parere precedentemente espresso secondo il quale la proposta di legge in esame sembra contenere una norma di modifica piuttosto che interpretativa ».

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

FRANCO BASSANINI. Mi asterrò dalla votazione finale perché, se la modifica introdotta al primo comma dell'articolo 1 è di notevole portata (in quanto limita gli effetti del provvedimento soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive), la modifica introdotta al secondo comma introduce in realtà una nuova normativa che costituisce un *vulnus* al principio della divisione dei poteri sospendendo gli effetti di sentenze dell'autorità giudiziaria.

GIUSEPPE CALDERISI. Preannuncio il mio voto contrario sulla base delle considerazioni del collega Bassanini, considerazioni che ritengo del tutto fondate ma che sinceramente non mi sembra possano indurre ad un semplice voto di astensione.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3146-B, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Poiché la Commissione non è in numero per deliberare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Indico nuovamente la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianco Gerardo ed altri: « Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge » (Approvata dalla V Commissione della Camera e modificata dalla V Commissione del Senato) (3146-B):

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Bassi, Catalano, Cicchetto, Cirino Pomicino, Conte, Corà, Di Vagno, Erminero, Gambolato, Manfredi Manfredi, Margheri, Mennitti, Motetta, Orsini Gianfranco, Ravaglia, Scalia, Sinesio, Tocco, Valensise, Vignola, Zavagnin.

Si sono astenuti:

Bassanini, La Loggia, Minervini.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA